



Decreto Dirigenziale n. 193 del 01/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG.TO CE 853/04 - ALL. III - CATEGORIA IX - VARIAZIONE TITOLARITA' DELLO STABILIMENTO RICONOSCIUTO CON APPROVAL NUMBER CE IT K847Z DA CASEIFICIO FRANZESE DI FRANZESE NICOLA A SOCIETA' CASEIFICIO FRANZESE S.R.L. SITO IN S.MARCELLINO (CE) - CORSO EUROPA, N. 228

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

- a) che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, in caso di variazione di titolarità l'impresa subentrante deve soltanto comunicarlo al SUAP senza la presentazione di alcuna altra documentazione aggiuntiva;
- b) che la citata D.G.R.C. stabilisce che la Regione, ricevuta la comunicazione di variazione titolarità da parte del S.U.A.P. territorialmente competente, emette un nuovo Decreto di riconoscimento che annulla e sostituisce il precedente;

ACQUISITA

al protocollo della Regione Campania, al n. 411336 del 16.6.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di S. Marcellino (CE) del 14.6.2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione prodotte dal rappresentante legale della Società Caseificio Franzese s.r.l., volta ad ottenere la variazione della titolarità dello stabilimento già riconosciuto con Approval Number CE IT K847Z, da Caseificio Franzese di Franzese Nicola a Società Caseificio Franzese s.r.l. con sede legale ed operativa in S.Marcellino (CE) – Corso Europa, n. 228 – P.IVA.; 04127340612, il cui rappresentante legale è il Sig. Nicola Franzese, nato a Villaricca (NA) il 12.8.1977 e residente a Villa di Briano (CE) – Via Tasso, n. 28 – C.F.: FRNNCL77M12G309F;

VISTO

il D.D. n. 19 del 16.1.2015 della Uod 2 - Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali della Regione Campania, con cui lo stabilimento condotto dalla Ditta Caseificio Franzese di Franzese Nicola, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva, con approval number CE IT K847Z, a svolgere l'attività disciplinata dalla Cat. IX dell'All. III del Reg. 853/04, denominata Latte Crudo e derivati per uno Stabilimento di Trasformazione – Codice Sanco PP – Prodotti: Altri prodotti a base latte bovino, latte bufalino e vaccino, Formaggi < 60 gg. bovino;

RITENUTO, sulla scorta della documentazione acquisita, di dover procedere al riconoscimento di idoneità dello stabilimento condotto dalla Società Caseificio Franzese s.r.l. con sede legale ed operativa in S.Marcellino (CE) – Corso Europa, n. 228 – P.IVA.; 04127340612, ai sensi del Reg. CE 853/04 - All. III – Cat. IX, con Approval Number CE IT K847Z, per svolgere la suindicata attività;

VISTI altresì:

- a) il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c) il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d) il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e) il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l) Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m) la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere, a seguito di variazione di titolarità, ai sensi dell'All. III del Reg. CE 853/04, lo stabilimento condotto dalla Società Caseificio Franzese s.r.l. con sede legale ed operativa in S.Marcellino (CE) – Corso Europa, n. 228 – P.IVA.; 04127340612, a svolgere l'attività prevista dalla Cat. IX, denominata Latte Crudo e derivati per uno Stabilimento di Trasformazione – Codice Sanco PP – Prodotti: Altri prodotti a base latte bovino, latte bufalino e vaccino, Formaggi < 60 gg. bovino;;
2. Di confermare l'assegnazione dell'Approval Number CE IT K847Z al citato stabilimento sito in S. Marcellino (CE);
3. Di fare carico al rappresentante legale della Società de qua di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, alle strutture, all'attività svolta, con particolare riferimento agli atti relativi alle emissioni in atmosfera e alle attività connesse all'autocontrollo;

4. Il presente atto annulla e sostituisce il precedente D.D. n. 19 del 16.1.2015;
5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Caseificio Franzese s.r.l. ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli